

Civile Sent. Sez. 2 Num. 23365 Anno 2026
Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 16/07/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6954/2024 R.G. proposto da:

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI, in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Pafundi.

-RICORRENTE-

contro

LORUSSO FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Frasca
unitamente all'avvocato Giuseppe Barile.

-CONTRORICORRENTE-

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari n. 1081/2023, depositata
il 11/01/2024.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Aldo Ceniccola, che ha chiesto di respingere il ricorso.

Udito l'avv. Anselmo Barone.

FATTI DI CAUSA

1. La notaia Francesca Lorusso è stata sottoposta a procedimento
disciplinare per aver: a) svolto prestazioni presso terzi in violazione del
dovere di imparzialità della prestazione e quindi dell'art. 31 comma 3, lett.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

f) codice deontologico dei notai; b) aperto un ufficio secondario nel territorio del distretto di Corte di appello in cui si trova la sede notarile, in violazione degli artt. 26 capoverso l. not. n. 89/1913 e 10 cod. deont.; c) tenuto sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti, in violazione degli artt. 147 comma 1, lett. b) e 61 LN, 14 comma 1 lett. b) cod. deont.; d) compromesso il decoro e prestigio notarile, in violazione dell'art. 147 comma 1, lettera a) l. not.; e) destinato i locali inidonei a ufficio secondario in Bari.

Con decisione del 12/09/2018, la Coredi di Bari ha ritenuto infondate tutte le contestazioni; la decisione è stata riformata dalla Corte di appello di Bari che, con ordinanza del 9 ottobre 2019, ha ritenuto Francesca Lorusso responsabile della violazione dell'art. 147, comma 1, lett. a) della legge notarile, irrogando la sanzione della censura per aver: a) redatto una delibera assembleare di una s.r.l. di aumento di capitale da liberarsi in denaro, priva della menzione dell'avvenuto versamento del 25% del capitale sottoscritto e per aver proceduto all'iscrizione della delibera nel registro delle imprese senza l'attestazione degli amministratori circa l'avvenuto versamento delle somme dovute dai sottoscrittori dell'aumento; b) redatto un atto di acquisto di quote di partecipazione di società consortile da parte del Politecnico di Bari con intervento del Rettore, in mancanza di apposita delibera di autorizzazione del Consiglio di amministrazione e senza alcun richiamo nell'atto ad eventuali ragioni di urgenza che giustificassero la mancanza di tale previa autorizzazione.

La pronuncia è stata cassata con sentenza n. 9627 dell'11 aprile 2023 che ha accolto il quarto motivo, riguardante la contestazione sub b), e ha rinviato alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, il riesame delle restanti questioni, dichiarate assorbite.

Riassunto il giudizio dal Consiglio Notarile di Bari, la Corte distrettuale, con ordinanza dell'11 gennaio 2024, ha nuovamente escluso la responsabilità disciplinare della notaia e ha compensato le spese processuali.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il giudice di rinvio ha affermato che l'aumento del capitale si perfeziona con il consenso dei sottoscrittori e che il mancato versamento del 25% non incide sulla validità ed efficacia della delibera; ha ritenuto che il notaio non fosse tenuto a rifiutare l'iscrizione nel registro delle imprese e che avesse anche dato atto, sia pure implicitamente, del mancato versamento del 25% dell'aumento, poiché il verbale precisava che le somme sarebbero state corrisposte dai soci a semplice richiesta degli amministratori; ha negato che il mancato utilizzo di una determinata formula redazionale, conforme alla prassi notarile, integrasse una mera imprecisione non idonea a ledere il decoro e il prestigio della categoria professionale ai sensi dell'art. 147 della legge notarile.

Per la cassazione della sentenza il Consiglio Notarile di Bari ha proposto ricorso affidato a tre motivi; Francesca Lorusso ha resistito con controricorso.

Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte prima dell'adunanza camerale.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il carattere decettivo della delibera era stato definitivamente accertato nel giudizio di reclamo con statuizione non oggetto di censura in sede di legittimità e che vincolava anche il giudice del rinvio, cui era precluso un nuovo esame della questione.

Il motivo è infondato.

Con il secondo motivo del precedente ricorso in cassazione la resistente aveva denunciato la nullità dell'ordinanza per vizio di motivazione ex art. 111 comma 6 Cost., 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sulla "decettività" della pubblicazione della delibera di aumento di capitale senza attestazione circa il versamento del prezzo da parte di terzi sottoscrittori e con il terzo motivo aveva lamentato l'omesso esame del fatto decisivo costituito

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dall'annotazione a verbale che il 25% dell'aumento sarebbe stato versato a semplice richiesta degli amministratori, questioni dichiarate assorbite e il cui esame era stato rimesso al giudice di rinvio con ordinanza di questa Corte n. 9627/2023.

In ogni caso, la contestazione dell'illegittimità della pronuncia di appello nella parte in cui aveva dichiarato la notaia responsabile della violazione aveva rimesso in discussione l'intera statuizione, non essendo intervenuto alcun giudicato sulla sola decettività della delibera.

Il giudicato interno può fondarsi solo su un capo della sentenza totalmente autonomo, che integri una statuizione autosufficiente, e non su singole affermazioni della pronuncia collegate alle altre in quanto vertenti sulla medesima questione. Come questa Corte ha già affermato, infatti, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (Cass., n. 27246/2024; Cass., n. 40276/2020).

La nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art. 329, comma secondo, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza implicita e cui si ricollega la formazione del giudicato interno, identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia. Quindi, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi consente – e impone – di riesaminare l'intera statuizione (Cass., n. 12202/2017; Cass., n. 24738/2018) ed espande nuovamente il potere del giudice di reconsiderarla e riqualificarla anche

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

relativamente agli aspetti che, sebbene coessenziali alla statuizione impugnata, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (Cass. n. 9202/2018; Cass. n. 8604/2017; Cass., n. 1377/2016).

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di rinvio abbia esaminato d'ufficio la natura consensuale dell'aumento di capitale e la rilevanza disciplinare delle modalità redazionali del verbale, in assenza di domanda o di eccezioni di parte. Così operando, la Corte territoriale avrebbe pronunciato su una *causa petendi* diversa da quella dedotta, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo alterato gli elementi identificativi della domanda ed introdotto fatti e questioni estranei al contraddittorio.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito si è limitata ad esporre le ragioni in diritto in base alle quali ha ritenuto insussistenti la nullità della delibera e un *vulnus* all'affidamento dei terzi riguardo alla validità dell'aumento di capitale, in ottemperanza al compito demandato al giudice di rinvio dalla sentenza di questa Corte.

Con il terzo motivo del precedente ricorso, dichiarato assorbito, la resistente aveva sostenuto che a pag. 3 della delibera di aumento di capitale era stato preannunciato il futuro versamento del 25% dell'aumento sottoscritto con l'annotazione "dette somme saranno versate nelle casse sociali a semplice richiesta dell'organo amministrativo", annotazione che – a suo parere – era atta a fugare il pericolo di inganno e ad escludere ogni responsabilità disciplinare, lamentando che tale profilo non era stato esaminato dal giudice del reclamo, pur sostanziando un fatto decisivo, oggetto di dibattito processuale.

Le questioni esaminate rientravano a pieno titolo nel *tema decidendi* veicolato con i motivi di reclamo e poi in cassazione, occorrendo stabilire la sussistenza e l'effettiva rilevanza della pretesa illegittimità dell'atto per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

accertare se la notaia fosse effettivamente incorsa nella violazione e se tale condotta fosse idonea a pregiudicare il buon nome della classe notarile ai sensi dell'art. 147, lettera a) della legge notarile.

Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre, per contro, quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (*petitum e causa petendi*) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (*petitum* immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (*petitum* mediato) (Cass., n. 9002/2018; Cass., n. 8048/2019).

La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l'ambito oggettivo della pronuncia, non le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione (Cass., n. 1616/2021).

3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2481-bis c.c., 147, comma 1, lett. a), della legge notarile e 14 del codice deontologico. Sostiene il Consiglio ricorrente che la disposizione dell'art. 2481-bis c.c. impone, quale condizione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale mediante conferimento in denaro, il versamento immediato di una quota minima e che tale condizione non può ritenersi soddisfatta mediante una mera promessa di versamento futuro, subordinata alla richiesta dell'organo amministrativo.

Assume che il notaio è investito di un controllo di legalità sugli atti societari, che implica la verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalla legge prima della loro iscrizione nel registro delle imprese, la cui omissione dà luogo ad una grave violazione dei doveri professionali; che la funzione notarile, specie in ambito societario, è diretta a garantire la certezza dei traffici e l'affidamento dei terzi, lesi dalla diffusione di informazioni inesatte o fuorvianti nel registro delle imprese.

La descritta modalità di redazione dell'atto non poteva essere derubricata a mera imprecisione e inoltre, a parere del Consiglio ricorrente, anche una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

singola violazione degli obblighi deontologici o un'imprecisione nell'espletamento delle funzioni notarili integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 147 della legge notarile, la cui sussistenza non è condizionato dalla validità formale degli atti rogati.

Evidenzia, infine, che il richiamo alla prassi notarile contenuta nella richiesta di applicazione della sanzione era volto solo a porre in risalto la difformità della condotta rispetto agli standard professionali, non a fondare autonomamente la responsabilità della ricorrente.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha spiegato che la validità ed efficacia dell'aumento di capitale non sono subordinate al versamento del 25% dell'aumento di capitale.

Già con riferimento alla disciplina societaria in vigore prima delle modifiche adottate con d.lgs. 5/2003, questa Corte ha affermato che il negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale di una società ha natura consensuale, non reale, e si perfeziona con il concorso della volontà della società (manifestata attraverso la delibera assembleare) e dei soci (espressa con la sottoscrizione dell'aumento stesso).

Il versamento delle somme è invece oggetto di un'obbligazione derivante dal contratto il cui adempimento può essere immediatamente preteso dagli amministratori (art. 2334, comma 2 c.c.; v. Cass., n. 611/1996 in tema di società per azioni nel regime anteriore al d.lgs. 5/2003; Cass., n. 5190/2000). La mora del socio consente il recupero forzoso delle somme o la vendita della quota ai sensi dell'art. 2466 c.c. anche nelle ipotesi di aumento di capitale (Cass., n. 1185/2020).

Anche per le società a responsabilità limitata, l'obbligo di versamento per il socio deriva non dalla deliberazione, ma dalla distinta manifestazione di volontà negoziale, consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli in opzione, ciò indipendentemente dall'aver egli concorso o meno con il proprio voto alla deliberazione di aumento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La sottoscrizione è, dunque, riconducibile ad un atto di natura negoziale e precisamente a un contratto consensuale (Cass., n. 19813/2001; Cass., n. 22016/2007; Cass., n. 18913/2009).

Le descritte soluzioni interpretative restano valide anche nel nuovo regime della s.r.l., modificato dalla riforma del diritto societario (d.lgs. 5/2003).

L'art. 2481-bis c.c. ricalca *in parte qua* l'originaria previsione dell'art. 2439 c.c., dettato in tema di società per azioni, applicabile alle s.r.l. in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2495 c.c. in tema di aumento di capitale.

La norma pone a carico del socio l'obbligo di versamento «all'atto della sottoscrizione», attribuendo carattere di immediata esigibilità del pagamento su richiesta degli amministratori, cui compete il compito, e la relativa responsabilità, di richiedere il versamento; è esclusa ogni discrezionalità degli amministratori quanto al tempo in cui la *solutio* deve essere pretesa (cfr. in tal senso già Cass., n. 611/1996).

Il pagamento della percentuale prevista attualmente dall'art. 2481-bis cit., in misura pari al 25% dell'aumento sottoscritto, non impedisce l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese. La previsione dell'ultimo comma dell'art. 2481-bis c.c., secondo cui nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione occorre depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che *l'aumento di capitale è stato eseguito*, richiede che gli amministratori attestino e diano conto dell'importo dell'aumento di capitale sottoscritto, non dell'effettivo versamento della percentuale dell'aumento gravante sui sottoscrittori (fatta salva l'ipotesi della società a socio unico), coerentemente con la natura consensuale dell'operazione e con la necessità di rendere noto, tramite l'iscrizione, l'ammontare del capitale sociale a seguito dell'aumento.

E' infondato ritenere che solo l'effettivo pagamento soddisfi un interesse inderogabile dei terzi alla serietà della sottoscrizione o l'esigenza di fornire alla società i mezzi minimi per operare, posto che il debito da conferimento può essere estinto per compensazione con un credito del sottoscrittore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

(senza afflusso di liquidità nelle casse sociali: Cass., n. 6711/2009; Cass., n. 3946/2018).

L'art. 2481-bis, al quarto comma, secondo periodo, nel rinviare alle previsioni dell'art. 2464 c.c., consente, inoltre, che il pagamento sia sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria a garanzia del credito della società, a conferma della serietà dell'impegno del sottoscrittore.

Come evidenziato dalla Corte di merito, la delibera non conteneva alcuna omissione, avendo il notaio dato atto che il versamento sarebbe avvenuto a semplice richiesta degli amministratori, così presupponendo che l'importo non fosse stato già versato e che fosse immediatamente esigibile, come stabilito dall'art. 2481 bis c.c..

In definitiva, il giudizio di irrilevanza disciplinare della condotta del notaio espresso sia da parte della Core di che dal giudice di rinvio, appare correttamente motivato quanto all'assenza di un pregiudizio grave al prestigio della categoria professionale, spettando al giudice di merito la concreta individuazione della condotta disciplinarmente rilevante, il cui apprezzamento è sindacabile in cassazione solo riguardo alla ragionevolezza della sussunzione del fatto concreto nella norma deontologica (Cass., n. 18740/2025; Cass., n. 15930/2022; Cass., n. 6967 del 2017; Cass., n. 4720/2012),

4. Il ricorso è, quindi, respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compenso, oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Fortunato

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale